



Comune di Monghidoro

Sede Municipale, 1 via Matteotti
40063 - Monghidoro(Bo)
Telefax 051.655.55.20

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI PASSI CARRAI

Approvato con deliberazione di C.C. n.82 del 29.11.1993

Art. 1

Contenuto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di passi carrabili sul territorio comunale, ad integrazione ed esecuzione della normativa in materia prevista dal codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione.

Art. 2

Definizione di passo carrabile

Ai sensi del presente Regolamento per "Passo carrabile" si intende qualsiasi accesso veicolare che da una strada pubblica o privata ad uso pubblico, immette su un'area laterale privata, idonea allo stazionamento di uno o piu' veicoli (art. 2, comma 1, art. 3 n. 37, C.d.S.; art. 120 lettera "e", D.P.R. 495/92 - reg. esec. C.D.S.)

Art. 3

Autorizzazione alla realizzazione

Senza la preventiva autorizzazione del Comune non possono essere costruiti nuovi passi carrabili, ne' possono essere apportate trasformazioni o variazioni a quelli esistenti.

I passi carrabili relativi a nuove costruzioni devono sempre essere espressamente autorizzati dal competente ufficio. I passi carrabili gia' autorizzati ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere adeguati in conformita' alle nuove prescrizioni. L'autorizzazione di cui al presente articolo e' rilasciata nel rispetto della vigente normativa in materia derivante da Leggi dello Stato, Regionali e Regolamenti comunali.

Detta autorizzazione viene rilasciata dal Sindaco per tutti i casi di propria competenza ai sensi del vigente codice della strada che interessano strade comunali o anche strade non comunali comprese in un centro abitato (art. 22 e 26, commi 1 e 3, C.d.S.).

Per le autorizzazioni non rientranti nel comma precedente, le relative richieste dovranno essere inoltrate alle competenti Amministrazioni (quindi all'A.N.A.S., alla Provincia ecc.).

Art. 4

Ufficio comunale competente

Competente alla istruttoria delle domande ed al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3 e' l'ufficio Tributi che vi provvede sentito il parere dell'Ufficio Tecnico comunale e della Polizia Municipale, per la parte di rispettiva competenza e previo eventuale nulla osta dell'ente proprietario della strada, per le strade non comunali ai sensi dell'art. 26, 2^ comma del C.d.S.

Le domande dirette a conseguire l'autorizzazione in questione devono essere redatte in bollo su apposito modulo da ritirarsi presso l'ufficio tributi, corredate dalla foto a colori del passo stesso e da eventuale documentazione tecnica e dall'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo ed istruttoria e da ricevuta di versamento di cui al successivo art.5.

Il responsabile del procedimento in questione e' il Responsabile del 3^ settore funzionale, ove l'ufficio tributi risulta inserito.

Il relativo procedimento deve essere concluso, mediante espresso provvedimento di autorizzazione o di diniego, nel termine massimo di 120 gg., decorrenti dalla data di presentazione della domanda da parte dell'interessato.

Detto termine potrà essere sospeso, una sola volta, nel caso in cui l'ufficio competente dovrà acquisire dall'interessato elementi istruttori mancanti nella relativa domanda, e riprenderà a decorrere nuovamente per intero dal momento della risposta o acquisizione del documento necessario da parte dell'interessato.

Gli uffici tenuti ad esprimere il proprio parere dovranno ottemperare a ciò nel termine massimo di 30 gg., decorrenti dalla trasmissione dei relativi atti, rimanendo salva la possibilità, ove ricorrano le condizioni, di sospensione del termine ai sensi del precedente 5° comma.

Art. 5

Spese e cauzione

Per ogni domanda di cui all'art. 4 e' dovuto dal richiedente un rimborso spese, per sopralluogo ed istruttoria, il cui ammontare e' fissato con delibera della Giunta Comunale da aggiornarsi ogni anno, che stabilisce le modalita' di versamento e l'importo di eventuale cauzione da richiedersi all'interessato. Detto importo dovrà essere versato al Comune mediante conto corrente postale indicando nella causale "autorizzazione passo carrabile e fornitura segnale".

Art. 6

Formalita' del provvedimento di autorizzazione

Lo schema tipo del provvedimento di autorizzazione di cui al presente regolamento e' approvato con atto del Consiglio Comunale e deve in ogni caso indicare le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo di cui al successivo art. 7, nonché la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni 29.

L'autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'Amministrazione comunale sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

Art. 7

Riconoscimento del passo carraio

Ogni passo carraio autorizzato deve essere individuato con l'apposito □ segnale previsto dalla vigente normativa. Il segnale in questione e' fornito dal competente ufficio comunale (ufficio tributi) al momento del rilascio dell'autorizzazione, previo pagamento della somma dovuta a titolo di rimborso spese da determinarsi con atto della Giunta Comunale.

Le domande possono essere inviate per raccomandata, oppure presentate a mano presso l'ufficio protocollo del Comune.

Sara' cura e responsabilita' del titolare provvedere alla collocazione del segnale in coincidenza del passo, secondo criteri di buon senso e di sicurezza (in ogni caso dovrà essere posizionato ad una altezza compresa tra 1,5 e 2,5 metri da terra con accorgimenti tali da assicurare la massima inamovibilita', resistenza e visibilita').

Art. 8

Passo carrabile di accesso a piu' proprieta'

Nel caso che piu' proprieta' immobiliari si servano di un unico passo carrabile, il canone relativo e gli altri oneri sono dovuti in solido dai rispettivi proprietari, salva ripartizione fra gli stessi in rapporto proporzionale all'utilita' che dall'uso del passo riceve ciascuno di essi.

Art. 9
Sanzioni

Le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato o violazione alle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione, sono punite ai sensi degli artt. 106 e seguenti del R.D. 3.3.1934, n. 383 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 10
Disposizioni transitorie

I passi carrai esistenti anteriormente all'entrata in vigore del nuovo Codice della Strada dovranno essere adeguati alla normativa di cui al presente regolamento entro un anno dalla sua entrata in vigore.

Detto adeguamento dovra' essere effettuato nel rispetto delle modalita' previste dal precedente art. 4.

Nel caso di cui al presente articolo e in deroga al disposto del precedente art. 4 comma 4^, il termine per la conclusione del procedimento e' elevato a gg. 180.

Art. 11
Norme di rinvio.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa espresso rinvio alle altre norme di Legge o di regolamento applicabili in materia.

Art. 12
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrera' in vigore a seguito di ripubblicazione all'albo pretorio del Comune per 15 gg., dopo l'avvenuto positivo esito del procedimento di esame preventivo di legittimita' da parte del Co.re.co di Bologna.